

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 18 luglio 2014 n. 3848 sull'ammissibilità della domanda risarcitoria proposta nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno; sulla inammissibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato, proposta per la prima volta in appello; sul potere del giudice, ex art. 34, co. 3 c.p.a., nell'ipotesi in cui l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile al ricorrente, di accertare l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori

La massima

1. La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte ma non con semplice memoria depositata.

2. E' inammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello, di risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione del principio del doppio grado di giudizio e delle inerenti esigenze di tutela del contraddittorio (2).

3. L'art. 34 c.p.a. prevede l'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile al ricorrente: in un tal caso il giudice accerta (o può accertare) l'illegittimità dell'atto, se sussistente l'interesse a fini risarcitori.

Si ritiene sussistente l'interesse residuale al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, sufficiente a sorreggere senz'altro un'azione di annullamento altrimenti improcedibile, per sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato, in quanto solo la ravvisata illegittimità dell'atto, pur autoannullato, e l'accertamento della sua illegittimità *ex tunc* giustificherebbe il soddisfacimento della pretesa risarcitoria(3). L'art. 34, comma 3 c.p.a., se inibisce l'annullamento di atti che abbiano oramai esaurito i loro effetti o siano stati già annullati nel giudizio, tutela - in presenza dei necessari presupposti - l'interesse all'accertamento dell'illegittimità: sicchè se residua la pur sola possibilità di risarcimento per equivalente, il giudice investito dell'azione di annullamento, anche in assenza di una domanda risarcitoria (proponibile ex art. 30, comma 5, c.p.a. sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), accerta a questi altri fini l'eventuale illegittimità degli atti impugnati. Manca ormai, invero l'interesse all'annullamento, ma persiste l'interesse all'accertamento ai fini del ristoro del danno patito: e non è dato sottrarre all'interessato la facoltà di domandare giustizia *sub specie* risarcitoria contro gli effetti ingiustamente dannosi di un atto che gli appare pur sempre, sul piano sostanziale, illegittimo (4) *(a cura della redazione della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania)*.

La nota

1. *Cfr.* tra varie, Cons. Stato, Sez. VI, 09.05.2006, n. 2556.

2. Tra tante, Cons. Stato, Sez. VI, 20.12.2013, n. 6147.

3. Cons. Stato, Sez. VI, 13.05.2011, n. 2914.

4. In tal senso Cons. Stato, Sez. V, 12.05.2011, n. 2817; Cons. Stato, Sez. V, 17.09.2008, n. 4414.

La sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

www.cameraamministrativacampania.com

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2011, proposto da:
Pasetti Bombardella Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare,14

contro

Comune di Venezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarini, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34; Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

nei confronti di

Pasetti Bombardella Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Stella Richter, Giovanni Minelli, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11; Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00241/2011, resa tra le parti, concernente vincolo storico artistico - annullamento titolo edilizio in sanatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Pasetti Bombardella Francesco, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna del Ministero per i beni e le attività culturali e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Bianchini, Pafundi, Natalia Paoletti per delega dell'avvocato Nicolò Paoletti, Elena Stella Richter per delega dell'avvocato Paolo Stella Richter e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo del Veneto, il signor Mario Pasetti Bombardella agiva per l'annullamento della sanatoria rilasciata dal Comune di Venezia al fratello Francesco Pasetti Bombardella il 28 novembre 2007, nonché per l'annullamento del positivo parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia del 27 ottobre 2007 n. 2/3210.

La sanatoria impugnata concerneva il Palazzetto Barbaro, edificio cinquecentesco esistente a Venezia, sestiere di San Marco nn. 2947 e 2948, sottoposto a vincolo storico artistico con decreto ministeriale 16 marzo 1991.

In tale palazzo, il secondo piano dell'immobile è di proprietà esclusiva di Francesco Pasetti Bombardella; il terzo piano, invece, appartiene al fratello Mario Pasetti Bombardella.

Nel maggio del 2004 Francesco Pasetti Bombardella aveva presentato al Comune di Venezia un'istanza di sanatoria per alcuni abusi edilizi, realizzati sull'immobile, consistenti nella trasformazione di soffitta in locale non abitabile, nella realizzazione di un locale caldaia, nella modifica della forometria esterna e nella sostituzione della pavimentazione di un'altana.

Con provvedimento 28 novembre 2007 il dirigente comunale, su conforme parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, aveva rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, poi impugnato da Mario Pasetti Bombardella, unitamente al parere della Commissione, con il ricorso in primo grado.

In prime cure, il ricorrente lamentava: violazione dell'obbligo di renderlo partecipe del procedimento di sanatoria, essendo gli abusi relativi sia all'intero edificio che alla propria abitazione; con il secondo

motivo lamentava l'illegittimità della sanatoria, inammissibile con riguardo ad un bene soggetto a tutela; infine, lamentava il difetto di motivazione del provvedimento di sanatoria rispetto ad altre possibilità delle scelte amministrative.

Il primo giudice, con la sentenza oggetto di appello, rigettava il ricorso ritenendolo infondato, nel modo seguente: 1) riguardo al dovere di comunicazione e di partecipazione, da un lato non sussiste, dall'altro lato il terzo leso può sempre fare valere i suoi diritti in sede civile, peraltro mai attivata e inoltre, in caso di conoscenza aliunde della pendenza del procedimento, come nella specie, avendo chiesto con la nota 28 dicembre 2004, indirizzata all'ufficio edilizia privata del Comune di Venezia, di essere ammesso a partecipare al procedimento di sanatoria, sarebbe inutile ogni ulteriore comunicazione (d'altra parte, il ricorrente dimostrava di conoscerne l'esistenza, rendendo pleonastica una specifica comunicazione, la cui inutilità trova d'altronde conferma nella successiva nota 13 giugno 2006, inviata al Comune dallo stesso Mario Bombardella, e che contiene uno specifico apporto collaborativo sfavorevole con riguardo appunto alla domanda di condono del fratello); 2) in ordine all'affermazione che si tratterebbe di condono inammissibile perché su bene tutelato, il primo giudice osservava come il decreto 16 marzo 1991, prot. 020664, il Ministro per i beni culturali dichiarò di interesse particolarmente importante, ex l. 1 giugno 1939, n. 1089, l'immobile sito a Venezia, S. Marco 2947-2948, denominato Palazzetto Barbaro, "segnato in catasto al foglio 15 particelle 2406-2398 confinante a nord con la particella 2407 fg. 15", secondo l'allegata planimetria, il Palazzetto Barbaro ha la sua facciata principale su campo S. Stefano, e sul retro confina con una calle, sopra la quale si trova la particella 2407; tale particella, costruita nel XX secolo, poggia per una parte sul secondo piano del palazzetto e costituisce una parte della sua cucina ed un bagno dello stesso; sopra tale bagno è stata realizzata l'altana di cui si parla nella domanda di condono; tutti gli abusi oggetto di condono sono stati realizzati sulla stessa particella 2407, non sottoposta al vincolo introdotto con il citato decreto ministeriale; in realtà la stessa vi era stata inclusa, quando il vincolo era stato modificato con il decreto 7 luglio 2005 del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ma tale provvedimento venne poi ritirato in autotutela con il decreto 2

febbraio 2006, gravato dal ricorrente ma, allo stato, ancora pienamente efficace; in definitiva, per il primo giudice, gli abusi non sono stati commessi su di un bene espressamente vincolato, sicché il Comune non era tenuto a verificare la compatibilità con la tutela delle opere abusive da condonare; né, secondo la sentenza, poteva accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui le porzioni di fabbricato di cui si discute, pur essendo di epoca successiva a quella di costruzione del corpo principale dell'immobile, sarebbero strettamente collegate in particolare alle unità immobiliari del secondo e del terzo piano, facendone parte integrante; il decreto di vincolo del 1991 avrebbe ricompreso ab origine anche tali porzioni stante la loro natura pertinenziale, ex artt. 817 (secondo cui tali sono "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa") ed 818 Cod. civ., secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, "se non è diversamente disposto", essendo nella fattispecie la superfetazione creata in aderenza al palazzetto Barbaro diversa dalla pertinenza, la quale è normalmente ben distinta dalla cosa principale cui accede; 3) riguardo all'asserita assenza di motivazione sul condono, il primo giudice la rigettava, ritenendo che, una volta accertati i presupposti ai sensi dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia imposto il rilascio della sanatoria.

Avverso tale sentenza ha proposto appello (r.g.n.3889 del 2011), Mario Pasetti Bombardella, per seguenti motivi: 1) ricostruita in premessa la vicenda fattuale, conclusa con la sentenza appellata n.241 del 2011, egli fa presente che in data 14 ottobre 2010 il Comune di Venezia avrebbe comunicato l'avvio del procedimento di (parziale) annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria n.60665 rilasciato in data 28 novembre 2007, sicché sarebbe dimostrata l'illegittimità di tale atto; 2) pertanto, ripropone (da pagina 12 a pagina 22 dell'appello) il motivo di censura già proposto e respinto in prime cure, di violazione del giusto procedimento e dei doveri di comunicazione; 3) egli deduce l'illegittimità del condono, trattandosi di bene vincolato e comunque che fa fondamento nella natura pertinenziale della cosa, negata dalla sentenza; in ogni caso sarebbe errato il ragionamento del primo giudice di ritenere inesistente il vincolo, in quanto il decreto del 7 luglio 2005, sia pure successivamente revocato

(e la revoca è stata a sua volta impugnata) aveva esteso il vincolo; 4) i motivi di illegittimità vanno intesi anche riguardo al parere rilasciato dalla Commissione Salvaguardia di Venezia del 23 ottobre 2007 n.2/3210; 5) contesta il capo di sentenza di condanna alle spese, ritenuta ingiustificata in relazione alle circostanze del caso.

Si è costituito il Comune di Venezia chiedendo il rigetto dell'appello.

Si è costituito altresì con controricorso Francesco Pasetti Bombardella, il quale: chiede la cancellazione, in quanto sconvenienti ed offensive le espressioni e parole contenute nell'appello a pagina 22, quarto capoverso, laddove si scrive "e chissà che ne penserebbe lo studioso del diritto penale", ai sensi dell'art. 89 Cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo; deduce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse attuale a ricorrere, non essendovi alcun danno provato; deduce l'infondatezza dei motivi di appello, sostenendo in particolare come in fatto non vi sia stata alcuna sopraelevazione, né aumento di volumetria, né irregolarità; sostiene che l'attivazione del procedimento di autotutela da parte del Comune non abbia dimostrato alcunché, in quanto doveroso inizio di procedimento su istanza altrui.

Con memoria depositata in data 9 maggio 2014 l'appellante ha esposto fatti sopravvenuti e cioè che con atto del 12 giugno 2012 il Comune di Venezia ha annullato (parzialmente) il titolo abilitativo in sanatoria n.60665 rilasciato in data 28 novembre 2007, oggetto del ricorso originario; tale atto di autotutela (e il primo giudice avrebbe omesso di valutare l'avvio del relativo procedimento, all'epoca già iniziato) limitatamente agli interventi di trasformazione della soffitta in locale non abitabile e la soprastante sostituzione di pavimentazione altana, è stato motivato sulla circostanza che non si era trattato di ristrutturazione di soffitta dichiarata esistente, ma della sopraelevazione del fabbricato, accompagnata ad opere di ristrutturazione della soffitta e sulla circostanza che si tratta di immobile in area vincolata.

La memoria dell'appellante fa riferimento, inoltre, alla sentenza del 17 giugno 2013 della Corte di appello di Venezia (Sezione prima penale), che ha dichiarato l'appellato colpevole di reati relativi agli

articoli 319 e 321 Cod. pen., con riferimento alla consegna di denaro da parte dell'avv. Francesco Pasetti Bombardella per l'illecita definizione ed accelerazione del procedimento amministrativo relativo all'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria oggetto di originaria impugnazione.

Ritenendo sussistere l'interesse all'accertamento l'appellante ai sensi degli artt. 30 e 34 Cod. proc. amm., egli formula domanda di risarcimento dei danni chiedendone la liquidazione in via equitativa nella misura di euro centomila, tenuto conto di spese giudiziali, tecniche, di danni di immagine, chiedendo in via subordinata l'accertamento della illegittimità dell'atto impugnato a fini risarcitori.

Il Comune di Venezia con memoria del 29 aprile 2014 ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con memoria di replica il Comune di Venezia deduce l'improcedibilità dell'appello, a causa dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato; con riguardo alla domanda di risarcimento, deduce di essere stato tratto in inganno da dichiarazioni non veritiere e deduce la infondatezza per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito.

L'appellato controinteressato Francesco Pasetti Bombardella ha depositato memoria di replica, nella quale richiama sentenza penale della Corte di Cassazione (Sezione sesta), che all'udienza del 7 maggio 2014 ha annullato la sentenza (della Corte di appello di Venezia) limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti, rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte; egli afferma di avere a sua volta impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Veneto (ricorso r.g.n.1390 del 2012) l'atto di autoannullamento della sanatoria.

Con atto depositato in data 24 maggio 2014 Francesco Pasetti Bombardella ha depositato altri documenti, tra cui: dispositivo della sentenza penale della Corte di Cassazione, (Sezione sesta), su menzionato; ricorso r.g.n.1390 del 2012 al Tribunale amministrativo del Veneto avverso l'annullamento parziale della sanatoria n.60665 del 28 novembre 2007; certificato di pendenza di tale giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo del Veneto.

Egli chiede, quindi, perché fondata su tali documenti, la sospensione del giudizio d'appello in attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo del Veneto sull'impugnazione.

Con atto depositato in data 30 maggio 2014, Mario Pasetti Bombardella deduce la tardività del deposito degli atti effettuato in data 24 maggio 2014 dalla parte avversa e ne chiede lo stralcio, deducendone altresì l'inconferenza rispetto all'oggetto del giudizio.

Alla udienza pubblica del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In aderenza all'eccezione di tardività dei documenti depositati in data 24 maggio 2014 dalla difesa di Francesco Pasetti Bombardella, sollevata dall'appellante Mario Pasetti Bombardella, se ne deve dichiarare la tardività e disporre lo stralcio, trattandosi di documenti tra l'altro non indispensabili alla decisione della lite ai sensi dell'art. 104, comma secondo Cod. proc. amm..

2. In ordine alla domanda di annullamento giurisdizionale, deve rilevarsi che il Comune, nel frattempo, con atto del 12 giugno 2012, ha annullato (parzialmente, ma in realtà del tutto con riguardo all'interesse della controversia esaminata) il titolo abilitativo in sanatoria n.60665 rilasciato in data 28 novembre 2007, oggetto del ricorso originario.

Tale atto di autotutela, limitatamente agli interventi di trasformazione della soffitta in locale non abitabile e la soprastante sostituzione di pavimentazione altana, è motivato con la circostanza che le opere realizzate erano ben più ampie di quanto ritenuto inizialmente e cioè non erano consistite in una ristrutturazione di soffitta dichiarata esistente, ma nella sopraelevazione del fabbricato, accompagnata ad opere di ristrutturazione della soffitta e sulla circostanza che si tratta di immobile in area vincolata.

Poiché il ricorso in appello volto a riproporre una domanda di annullamento di atti non più operanti perché annullati in via di autotutela va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (tra tante, Cons. Stato, VI, 1 dicembre 2009, n.7511), non può qui che dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.

3. Con l'ultima memoria depositata in data 9 maggio 2014 l'appellante propone azione risarcitoria, sulla base del chiaro (a suo dire) comportamento illegittimo tenuto dal Comune di Venezia e dal controinteressato, dichiarando il suo interesse all'accertamento della illegittimità dell'atto impugnato

anche a fini risarcitori, chiedendo 100.000 euro in via equitativa; in subordine chiede accertarsi tale illegittimità, ai fini della proposizione di apposita e distinta azione risarcitoria da proporre ai sensi dell'art. 30 Cod. proc. amm..

Il Collegio osserva che, al di là dell'aspetto formale della proposizione di autonoma domanda a mezzo di memoria solo formale (tra varie, Cons. Stato, VI, 9 maggio 2006, n. 2556, per cui la domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l'annullamento dell'atto che ha causato il danno, purché con atto notificato alla controparte ma non con semplice memoria depositata) nella specie la domanda di risarcimento del danno (da liquidarsi in via equitativa) non è ammissibile (e in ogni caso, allo stato, non appare fondata), perché comunque in lesione del principio fondamentale del doppio grado di giudizio.

E' infatti inammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello, di risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come nella specie, per violazione del principio del doppio grado di giudizio e delle inerenti esigenze di tutela del contraddittorio (tra tante, Cons. Stato, VI, 20 dicembre 2013, n.6147).

4. Circa la domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato a fini risarcitori (alla fine della memoria depositata in data 9 maggio 2014 a pagina 9) il Collegio osserva che effettivamente l'art. 34 Cod. proc. amm. prevede l'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile al ricorrente: in un tal caso il giudice accerta (o può accertare) l'illegittimità dell'atto, se sussistente l'interesse a fini risarcitori.

Si ritiene sussistente l'interesse residuale al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, sufficiente a sorreggere senz'altro un'azione di annullamento altrimenti improcedibile, per sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato, in quanto solo la ravvisata illegittimità dell'atto, pur autoannullato, e l'accertamento della sua illegittimità ex tunc giustificerebbe il soddisfacimento della pretesa risarcitoria (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2011, n. 2914).

L'art. 34, comma 3 Cod. proc. amm., se inibisce l'annullamento di atti che abbiano oramai esaurito i loro effetti o siano stati già annullati nel giudizio, tutela - in presenza dei necessari presupposti - l'interesse all'accertamento dell'illegittimità: sicchè se residua la pur sola possibilità di risarcimento per equivalente, il giudice investito dell'azione di annullamento, anche in assenza di una domanda risarcitoria (proponibile ex art. 30, comma 5, Cod. proc. amm. sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), accerta a questi altri fini l'eventuale illegittimità degli atti impugnati. Manca ormai, invero l'interesse all'annullamento, ma persiste l'interesse all'accertamento ai fini del ristoro del danno patito: e non è dato sottrarre all'interessato la facoltà di domandare giustizia sub specie risarcitoria contro gli effetti ingiustamente dannosi di un atto che gli appare pur sempre, sul piano sostanziale, illegittimo (Cons. Stato, V, 12 maggio 2011, n.2817; cfr. anche Cons. Stato, V, 17 settembre 2008, n. 4414).

Nondimeno nella presente fattispecie l'illegittimità dell'impugnato atto di sanatoria non appare certa né conclamata. Ci si trova in effetti dinanzi a una nuova impugnazione (riguardante questa volta, a parti invertite, l'autoannullamento della sanatoria che si assume illegittima da parte di Mario Pasetti Bombardella e che invece Francesco Pasetti Bombardella afferma legittima) che pende dinanzi al giudice amministrativo di primo grado.

Pertanto, allo stato, la domanda di risarcimento dei danni va respinta, non risultando dimostrati con certezza gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, la definitiva illegittimità dell'atto che farebbe parte della sequenza procedimentale asseritamente scaturita nel fatto illecito.

5. Sulla base delle esposte considerazioni, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello. La domanda di risarcimento va in parte dichiarata inammissibile; va rigettata, allo stato, la domanda di accertamento della illegittimità a fini risarcitori, proposta ai sensi dell'art. 34, comma 3, Cod. proc. amm..

L'andamento della controversia e le circostanze della vicenda inducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

www.cameraamministrativacampania.com

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile in relazione alla domanda demolitoria; dichiara in parte inammissibile e in parte respinge in quanto infondata la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 18 LUGLIO 2014